



COMUNE DI CAMUGNANO

Provincia di Bologna

2° Settore: Servizi Tecnici

Servizio Tutela Acque e Ambiente

Piazza Kennedy n.1, CAP 40032
Posta Elettronica : llpp@comune.camugnano.bo.it

Centralino 0534-41711 Fax 0534-46037
Posta Elettronica Certificata : llpp.camugnano@cert.provincia.bo.it

ORDINANZA N° 29/2010

LIMITAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE PER USI EXTRA-DOMESTICI NEL PERIODO ESTIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- Considerato che un corretto uso delle risorse naturali sia attualmente una necessità primaria e rappresenti un obbligo anche morale nei confronti delle generazioni future, e ritenendo che l'acqua, risorsa essenziale per la vita, debba essere salvaguardata da possibili sprechi;
- Vista la nota, prot. n. 411/2010 del 15/07/2010 di ATO BO, con la quale si richiede di contenere il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli domestici, al fine di limitare possibili disagi ai cittadini, per il periodo luglio – settembre;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, regolamentando il consumo dell'acqua potabile per uso extra-domestico;
- Visto il D. Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.);
- Visto lo Statuto comunale;
- Visto il vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ORDINA

- per il periodo dal **21 luglio al 15 settembre 2010** durante la fascia oraria compresa fra le **ore 8,00 e le ore 21,30**, il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile per uso extra-domestico ed in particolare per l'annaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi. Qualora l'annaffiamento avvenga con impianti automatici, essi dovranno essere utilizzati in modo da evitare inutili sprechi di acqua;
- i prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per normali usi domestici, agricoli, zootecnici e comunemente per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali necessita l'uso di acqua potabile;
- sono esclusi dalla presente ordinanza gli annaffiamenti dei campi da calcio con manto erboso, i campi da tennis in terra battuta, i giardini e parchi di uso pubblico, qualora l'organizzazione del servizio non consenta l'annaffiamento notturno, nonché i servizi pubblici di igiene urbana;
- il riempimento delle piscine, sia pubbliche che private, nonché il rinnovo, anche parziale, dell'acqua è consentito esclusivamente previo accordo con il personale del gestore della rete di acquedotto;

INVITA

- la cittadinanza ad un razionale e corretto uso dell'acqua al fine di evitare inutili sprechi;

DISPONE

in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 come modificato dalla L. 3/2003 e dal D.L. 50/2003.

Ai sensi degli artt. 3, 4° c., e 5, 3° c., della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte: responsabile del procedimento è il Sig. Collalto Maurizio; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Bologna (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e farla osservare.

Camugnano, li 17/07/2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Ferrari Eros)